

Xenia Chiaramonte

Melendugno ottobre 2018

Buongiorno a tutti,

vi ringrazio per l'invito a partecipare a questo prezioso incontro.

Mi occupo da diversi anni dei processi penali a carico del movimento No Tav, ossia della lotta contro il progetto dell'alta velocità Torino-Lione.

A carico degli attivisti di questo movimento, come scrive Livio Pepino sul *manifesto* del 25 agosto 2016 vi sono:

1.500 indagati negli ultimi sei anni e mezzo (con una punta di 327 nel 2011 e di 183 dal luglio 2015 al giugno 2016: più di un indagato ogni due giorni), un centinaio di misure cautelari, una gamma di reati che vanno dalle violazioni della zona rossa a fantasiosi attentati con finalità di terrorismo (dichiarati infine insussistenti, dopo lunghe carcerazioni in isolamento, dai giudici di merito e dalla Cassazione).

Questo riesce a dare una misura dell'ammontare della gente che è stata indagata, incriminata, e incarcerata. L'ultimo aggiornamento che possediamo ci dice che ci sono tra procedimenti chiusi e ancora in corso 51 processi.

Non c'è dubbio che, come mette in luce Zibechi, siamo di fronte a un fenomeno strutturale di violenza che l'estrattivismo genera sui territori, accompagnato sistematicamente dalla criminalizzazione del dissenso edalla militarizzazione. E per arrivare a questa consapevolezza dobbiamo tenere a mente un concetto ampio di estrattivismo, nome poco diffuso ancora in Italia e che fa subito pensare a trivellazioni da industria mineraria, ma che autori fondamentali come Mezzadra stanno valorizzando come termine che spiega anche l'esercizio estrattivo della finanza, ad esempio.

Ecco, questo termine che è al centro di questo seminario, credo sia valido anche per il caso valsusino, una lotta che si oppone allo sfruttamento, alla estrazione di valore dal territorio che abita, all'accaparramento delle risorse, contro la “buona vita” della popolazione, e anzi a favore di un’idea coloniale secondo cui sono gli investitori stranieri a generare benessere in un territorio che deve mantenere delle costanti di appetibilità, sono loro che aumenterebbero la ricchezza e il benessere della popolazione stessa.

Vorrei sottolineare alcuni punti in questa relazione:

Sulla criminalizzazione della protesta c’è pochissima teoria. Mentre sui processi di criminalizzazione in quanto tali, e in particolare dei migranti e dei poveri la letteratura è ampia, qui il metodo è tutto da costruire.

Molto spesso chi studia la criminalizzazione di una lotta sociale centra l’attenzione sul ruolo della polizia. La repressione poliziesca è di certo presente, ma non mi pare così determinante in questi studi, per diversi motivi. Ad esempio, per il fatto che una lotta popolare, una lotta sociale, un conflitto politico, non sono gli unici casi in cui l’azione repressiva della polizia agisce. Quindi in un certo senso temo che quando si studia la polizia che reprime i movimenti in realtà si sta studiando molto la polizia e poco i movimenti.

Mi chiedo qual è il margine di scontro, poi, che si può avere come attivista al confronto con la polizia? Uno scontro diretto equivale a un arresto, uno scontro meno frontale equivale almeno a una denuncia.

Quel che avviene dopo mi sembra decisamente più importante per capire la tecnica di governo delle lotte sociali.

Mi sembra fondamentale andare oltre lo scontro di piazza per un altro motivo: contro la repressione della polizia puoi lottare solo col corpo, e invece lo scontro dentro a un'aula di tribunale ha delle regole, offre la possibilità di un'arena, non è uno scontro di tipo fisico, è una lotta fra discorsi, che pur nella consapevolezza dello sbilanciamento delle forze in campo ci ricorda sempre il lato attivo delle lotte, che viene spesso oscurato quando si ha a che fare con la repressione.

Ecco allora che il mio intento è quello di partire sempre dalle lotte, poiché sono esse stesse a innescare risposte politiche e giuridiche, proprio perché esse sonoproductive, generatrici, anche se potenzialmente ridotte e neutralizzate dalle azioni degli oppositori.

Non c'è nulla di ingenuo nel proporvi questo sguardo, poiché davvero l'esistenza stessa di tutta questa ondata di criminalizzazione così massiccia e proprio nei confronti dei No Tav ha tratto linfa dalla energia di un movimento così solido, così creativo, così ostinato. Perché la repressione c'è, ma c'è perché è forte la resistenza e la creazione di contro-condotte dei militanti.

Con queste premesse, vorrei ora parlarvi di come è stato criminalizzato questo movimento da parte della magistratura.

Tra l'altro la magistratura arriva dopo la costruzione mediatica durata almeno un decennio della figura del militante valsusino un po' cattivo, un po' primitivo, un po' che pensa solo al suo giardino, un po' violento a un certo punto, per l'arrivo dei centri sociali, che invece erano graditi dai valligiani dato che avevano abbracciato modi e tempi di lotta che avevano già radici nel territorio.

Quanto ai processi: mi soffermo sul maxi e sul processo per terrorismo.

1) E vorrei cominciare con alcuni punti del maxiprocesso:

ORDINANZA GIP DI TORINO PRIMA DEL MAXIPROCESSO:

Come si arriva all'ordinanza: Cronologicamente vengono prima le annotazioni di polizia (7 novembre 2011), poi il vaglio del PM, a seguire la sua richiesta (eventuale) di applicazione delle misure e poi il vaglio di un secondo magistrato, stavolta con funzioni giudicanti che è il giudice per le indagini preliminari.

Chi legge questi atti però si trova davanti dei testi che si citano l'un l'altro e che si avvalorano di passaggio in passaggio senza profondamente criticarsi al fine di quel profondo e sostanziale vaglio che il codice prevede. Il PM ripercorre in modo pressoché pedissequo le annotazioni della polizia giudiziaria, poi le trasferisce su un diverso documento che approda nelle mani del GIP, il quale al posto di valutarlo nel dettaglio lo conferma.

Per i soggetti vi è una descrizione che conta più aggettivi che non fatti. Il GIP li chiama, così *soggettivandoli*, “i facinorosi” o “i violenti” (quando va bene sono “i contestatori”) le cui azioni sono “un’esplosione di inusitata violenza”: loro “bersagliavano” e solo al fine di “respingere la violenza in corso veniva fatto uso di artifici lacrimogeni” (ord. cit.).

Ora, che la violenza possa solo essere attribuita all’azione di chi, per definizione, non è dotato di armi, non è legittimato ad averle, è perseguito immediatamente se ne usa di improprie, è quanto meno curioso.

La beffa, qui, sta nel dipingere le forze dell’ordine come vittime, e le loro azioni unicamente come re-azioni. Le condotte di chi protesta sono raccolte in parole fumose e concetti astratti, gravi e sempre relativi alla violenza, mentre le azioni delle forze dell’ordine sono descritte attraverso un lessico concreto e tecnico: da un lato la forza sconsiderata, dall’altro l’impiego *necessario* di “artifici lacrimogeni”.

MANIFESTARE

Il GIP deduce in via generale che, ad ogni modo, “la partecipazione a simili, imponenti e violenti scontri implica necessariamente, e dimostra l’esistenza, a monte, di una preventiva accettazione di sviluppi ed esiti lesivi dell’altrui integrità fisica, quale conseguenza non solo altamente probabile, ma, addirittura, pressoché inevitabile, della manifestazione stessa atteso che i manifestanti violenti intendevano aprirsi un varco nella protezione del cantiere e che il presidio del cantiere era costituito dagli appartenenti alle forze dell’ordine, con la loro presenza stessa” (ord. cit.). Qui il GIP avanza l’interpretazione secondo cui la partecipazione in sé e per sé implica la commissione di fatti di reato. Salta all’occhio la carenza di bilanciamento

con il diritto di manifestazione del pensiero coinvolto. Dare per scontato che la partecipazione a una protesta implichi delinquere non è indice di una lettura costituzionalmente orientata.

Seguendo questo argomento, dimostrando, la partecipazione, *già* gli elementi necessari del concorso, è evidente che non è necessario provare il nesso causale fra il contributo psicologico o l'apporto materiale del correo e la condotta dell'autore. Infatti,

è superflua l'individuazione dell'oggetto specifico che ha raggiunto ogni singolo appartenente alle forze dell'ordine rimasto ferito, come lo è l'individuazione del manifestante che l'ha lanciato, atteso che tutti i partecipanti agli scontri devono rispondere di tutti i reati (preventivi o anche solo prevedibili) commessi in quel frangente, nel luogo ove si trovava. In forza di tale argomentazione, coloro nei confronti dei quali è ritenuto sussistente un quadro di gravità indiziaria in ordine ai fatti oggetto di imputazione per il reato di violenza o minaccia a pubblico ufficiale sono chiamati a rispondere anche del reato di lesioni cagionate agli appartenenti delle forze dell'ordine in quel preciso contesto.

CONCORSO DI PERSONE NEL REATO, SENZA PROVA, SENZA PERICOLO CONCRETO...

In sintesi, i PM chiedevano di punire *senza provare il nesso causale* tutti quelli che in almeno un fotogramma erano stati colti col sasso in mano per le lesioni subite sia da coloro che direttamente erano stati colpiti, sia da coloro che in forza di quel lancio erano caduti subendo un altro evento lesivo (storta, distorsione etc., oppure avevano subito un danno all'inalatore della maschera antigas tale per cui poi hanno sofferto di difficoltà respiratoria). Il giudice dice che il nesso causale si spezza negli ultimi due casi e che non si vedranno risarciti per lesioni coloro che non hanno subito un danno diretto. Si punirà l'imputato che era nel luogo in cui l'agente subisce la lesione in orario coincidente o successivo a quello dichiarato dal pubblico ufficiale.

NON SI PARLA DELL'OPERA QUI! è esplicitamente previsto che i rif. che non sono di materia penale ma che riguardano le motivazioni politico-sociali siano escluse.

IL MAXIPROCESSO è UN PROCESSO A TUTTO IL MOVIMENTO:

Non è il movimento a essere oggetto di giudizio bensì le singole azioni delittuose poste in essere da singoli manifestanti – ho sentito pronunciare numerose volte in Aula Bunker. Se questo fosse vero non ci dovrebbe essere posto per le considerazioni generali in merito all'andamento del movimento, alla sua storia, alla sua composizione. Queste valutazioni invece vi sono, e non sono nemmeno delle sviste, ma delle costanti che vengono proposte a più riprese. L'esempio migliore ce lo fornisce la requisitoria, dove si fa riferimento ai "precedenti" del movimento:

non si trattava dei primi gravi disordini accaduti nella zona, poiché già in precedenza, per le stesse finalità di contrasto ai lavori per la costruzione dell'opera vi erano state manifestazioni sfociate in azioni violente e nella zona erano in corso iniziative in palese violazione della legge.

Nell'ordinanza del Questore di Torino del 21.6.11 prot. 8014 nel capitolo intitolato "iniziative di contestazione" sono elencate e descritte tutte le azioni di contrasto alla realizzazione dell'opera a far data dal novembre 2005 con le prime attività di sondaggio. Azioni che progressivamente erano divenute sempre più frequenti ma soprattutto più pericolose per l'ordine pubblico e l'incolumità pubblica a seguito dell'approvazione da parte del CIPE (con delibera del 18.11.2010) del progetto definitivo del cunicolo esplorativo de La Maddalena, propedeutico alla realizzazione del tunnel di base nell'ambito del "Nuovo collegamento ferroviario Torino - Lione" e dopo l'inizio delle attività finalizzate all'insediamento del cantiere, fino a sfociare nei gravi fatti della notte dei 23-24 maggio 2011, quando le maestranze incaricate dei lavori e gli appartenenti alla forze dell'ordine erano stati oggetto di un fitto e pericoloso lancio di sassi (per un peso complessivo di circa 120 Kg.), per impedire loro la realizzazione di un varco sull'autostrada Torino-Bardonecchia mediante taglio del guardrail in cemento armato e nell'apposizione di una barra mobile, al fine di consentire l'accesso ai mezzi nell'area del futuro cantiere.

ATTENUANTE PER MOTIVI DI PARTICOLARE VALORE ?

la circostanza attenuante dei motivi di particolare valore morale e sociale, prevista dal codice penale italiano (art. 62 c.p.), non trova più accoglienza. E non la trova grazie a un preciso argomento, divenuto ormai giurisprudenza consolidata: i motivi di particolare valore morale e sociale dovrebbero fondarsi sulla prevalente coscienza

collettiva, e tale coscienza andrebbe ricercata nell'orientamento della maggioranza parlamentare. Essendo, quest'ultima, pro Tav non c'è posto per accogliere la circostanza attenuante. In secondo luogo risulterebbe “imbarazzante” – scrive il giudice di primo grado – concedere tale attenuante a chi, pur magari con alte motivazioni, ha usato mezzi violenti. In altre parole, siamo di fronte a un paradosso: la disubbidienza sarebbe attenuata solo a favore di chi è ubbidiente alle scelte dei governi; se poi non avesse compiuto un reato la pena per il reato commesso avrebbe potuto essere attenuata.

PENA: REPRESSIONE ECONOMICA

Data la gravità dei fatti per cui si procede – come spesso scrive il giudice – qui le pene non possono attestarsi sul minimo edittale. Si attestano tutte intorno ai 3 o 4 anni con alcuni picchi, e un paio di necessarie assoluzioni. A queste si aggiungono delle ingenti somme a titolo di provvisionale per le parti civili (se ne costituiscono ben 92): circa 64.000 euro per il 27 giugno e più di 130.000 euro per il 3 luglio senza considerare i risarcimenti ai singoli pubblici ufficiali, coi quali si arriva a circa due milioni di euro. Repressione economica, oltre all'uso sconsiderato delle misure fra le più afflittive come la carcerazione preventiva.

2) INVERSIONE LOGICA DEL PROCESSO: PRIMA DEL PROCESSO PER TERRORISMO

Su tutti i giornali è data notizia di un procedimento per devastazione e saccheggio e tentato omicidio. Dopo un mese circa il capo d'imputazione si trasforma in attentato con finalità terroristiche. Si tratta dei fatti della notte fra 13 e 14 maggio, quelli che per i quali sarà celebrato il processo in Aula Bunker. A cosa è dovuta una diversa sussunzione? Si tratta di un caso?

Era successo anche per il 6 novembre 2012: per una delle tante passeggiate notturne al Cantiere che non aveva fatto notizia, la Procura iscrive nel registro delle notizie di reato, i due crimini di devastazione e saccheggio e tentato omicidio, che tre giorni dopo sono trasformati in associazione sovversiva (270 bis).

Sembra trattarsi di una prassi. La funzionalità di tale modifica risiede nelle risorse che offre. La seconda prospettazione consente, infatti, di condurre intercettazioni

telefoniche e ambientali, dunque un minuzioso e continuativo monitoraggio della vita e delle opere dei movimenti. Il 270 bis costituisce lo spauracchio più popolare nelle inchieste sul conflitto sociale.

E' così che le frequenti archiviazioni che seguono a indagini capillari e prolungate, ove necessario, assumono senso. Il senso sta precisamente nella formazione di un sapere sul movimento, propedeutico oltre che al controllo preventivo anche alle dinamiche che porteranno ad altri e diversi processi.

A dicembre quattro persone vengono arrestate e portate in carcere in applicazione della misura cautelare della custodia. Questo, come si vede, avviene dopo la diffusione della notizia che si stavano indagando 12 persone per i fatti del 10 luglio. Dunque, per luglio si procede prima che per maggio. Questo prova che non vi erano elementi indiziari che consentissero l'applicazione di una misura cautelare per i perquisiti. Si stava piuttosto preparando il campo per il quadro accusatorio del maggio 2013. La risposta positiva dei giornali non è mancata: presto da "eversione black bloc" si è passati al "terroristi!".

Allora, si rispolvera un armamentario vecchio (come il 270 bis) ma con un *target* nuovo. Questa volta il *target di popolazione* su cui si esercita il controllo non è quello della lotta armata ma quello di movimenti sociali come il movimento No Tav che hanno una base popolare. E anche se la criminalizzazione ha in genere *preferito*, all'interno del movimento, i soggetti maggiormente "politicizzati", adesso la tendenza recente è mutata (come dimostra la massiccia applicazione delle misure cautelari a carico di militanti valsusini dell'estate 2016).

Tutto ciò sembra rimandare ad una trasformazione del processo da strumento di verifica di un'ipotesi accusatoria, consistente nell'individuazione di un reato e nella sua attribuzione ad uno o più soggetti, a grimaldello per svolgere indagini ad ampio raggio su fenomeni politici o sociali radicali, in modo ondivago e allargato, e per poter pervenire all'acquisizione di nuove notizie di reato. (C. Novaro 2006, 140)

Si può, forse, ammettere che un meccanismo radicalmente opposto a quello "classico" si sta installando. Partendo dalla conoscenza della *vita* di questi militanti, si verifica un'inversione perfetta della impostazione secondo cui a fronte di un reato va cercato il suo responsabile, perché qui è a fronte di un sapere pregresso sul reo che si può *poi* ipotizzare una figura di reato.

COSA E' IL PRECEDENTE?

Entrano poi nel processo tutta una serie di azioni, che, anche esse presenti nelle famose schede, non hanno nulla di illecito, irregolare, o penalmente rilevante. Queste sono state usate ad esempio per cercare di dare l'idea di un contesto... l'art. 280 comma I, inserito fra i "delitti contro la personalità interna dello Stato", *Attentato con finalità terroristiche o di eversione*, il quale stabilisce che "Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, *attenta* alla vita od *alla incolumità di una persona*, è punito nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti, e nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei". Invece l'art. 270 sexies, inserito nel capo relativo ai "delitti contro la personalità internazionale dello Stato": *Condotte con finalità di terrorismo* prevede che "Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o *contesto*, possono arrecare *grave danno ad un Paese* o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o *costringere i pubblici poteri* o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale"

Il problema è, allora, quello della riconduzione di un'azione singola, durata pochi minuti, e scaturita in un danneggiamento lieve a una macchina (che ha comportato una breve sospensione dei lavori) a un attacco terroristico allo Stato. E', con buona probabilità, un dubbio che si è posto anche il GIP, che infatti richiama, a questo proposito, non solo le condotte per cui si procede ma tutta una serie di azioni che fanno da "contesto".

Le condotte oggetto del presente procedimento non sono atti isolati ma si inseriscono in uno specifico contesto di opposizione teso ad impedire la realizzazione della nuova Linea Ferroviaria Torino-Lione. Per comprendere come queste *condotte di opposizione violenta* abbiano influito sull'iter procedimentale della costruzione dell'opera è necessario svolgere una breve ricostruzione cronologica dei più rilevanti accadimenti quale si trae da *fonti aperte*.

Così il GIP ci offre una carrellata di delibere, ordinanze prefettizie e altri documenti dal 1991 al 2013 tesa a dimostrare che le proteste hanno interagito con le decisioni politiche. Tuttavia, a ben vedere, questo non dovrebbe costituire un problema. Se protestare è un diritto, allora ne va della sua efficacia quando i governi ripensano una scelta. Se così non fosse, la protesta sarebbe una libertà del tutto estetica. Qui, invece, con l'esibire la *violenza* della protesta, facile equazione che abbiamo più volte visto all'opera e scandagliato, il GIP vuole riaffermare che le scelte politiche sono *imperio* dello Stato e per ciò stesso non possono e non devono essere scalfite dalle proteste. E' più consona, ai fini di tale riaffermazione, dire che le proteste sono violente, per non incorrere in inopportune negazioni delle tutele costituzionali. Tra gli esempi di violenza non può mancare l'estate del 2011: un processo cita l'altro e medesimi sono i PM. Si aggiungono, come da copione, le altre *fonti aperte* ossia i media.

La situazione di grave turbamento dell'ordine pubblico e di pericolo per la pubblica e privata incolumità – da assurgere a fatto notorio perché ampiamente documentata dagli organi di informazione nazionale e internazionale e fatta oggetto di preoccupate considerazioni da parte delle massime istituzioni del Paese – non si è attenuata né nel periodo successivo all'emanazione dei provvedimenti prefettizi né in quello del provvedimento legislativo che ha riconosciuto la zona area di interesse strategico nazionale. Tutti questi provvedimenti hanno inteso rispondere, quindi, a esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Non è semplice individuare, a leggere queste parole, quali siano gli imputati, che azioni abbiano compiuto e siano da giudicare. Sotto la lunga ombra di azioni *irregolari* che le hanno precedute e hanno creato la *percezione* del pericolo di deriva terrorista, a detta dei magistrati, queste azioni si collocano.

PERSEGUIRE TUTTO!

Infine: si persegue tutto: persino gesti simbolici compiuti appositamente davanti alle forze dell'ordine sono perseguiti, ed è recentissima la notizia di un'altra valanga di denunce a partire per gli stessi gesti.